

2) Qualora alla prima questione venga fornita una risposta affermativa, se l'art. 4 della direttiva 2002/21/CE osti ad una norma nazionale ai sensi della quale in una procedura per l'analisi del mercato ha qualità di parte solo l'impresa alla quale siano imposti, modificati o revocati specifici obblighi.

(<sup>1</sup>) GU L 108, pag. 33.

Commissione ritiene che il complesso della decisione quadro violi l'art. 47 TUE a causa della sua indivisibilità, e sia pertanto illegittimo.

(<sup>1</sup>) GU L 255 del 30 settembre 2005, pag. 164.

(<sup>2</sup>) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 settembre 2005, 2005/35/CE, relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni (GU L 255, pag. 11).

### **Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Consiglio dell'Unione europea, proposto l'8 dicembre 2005**

**(Causa C-440/05)**

(2006/C 22/18)

(lingua processuale: il francese)

L'8 dicembre 2005 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. W. Bogensberger e R. Troosters, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso contro il Consiglio dell'Unione europea.

La Commissione delle Comunità europee chiede che la Corte voglia:

- dichiarare illegittima la decisione quadro del Consiglio 12 luglio 2005, 2005/667/GAI, intesa a rafforzare la cornice penale per la repressione dell'inquinamento provocato dalle navi (<sup>1</sup>);
- annullare la detta decisione quadro;
- condannare il Consiglio dell'Unione europea alle spese.

#### *Motivi e principali argomenti*

Alla luce dell'approccio funzionale seguito dalla Corte nella sentenza 13 settembre 2005, Commissione/Consiglio (causa C-176/03, non ancora pubblicata nella Raccolta), nonché del fatto che i provvedimenti previsti dagli artt. da 1 a 10 della decisione quadro 2005/667/GAI costituiscono provvedimenti di natura penale necessari a garantire l'effettività della politica comune dei trasporti, come sviluppata dalla direttiva 2005/35/CE (<sup>2</sup>), la

### **Cancellazione dal ruolo della causa C-109/05 (<sup>1</sup>)**

(2006/C 22/19)

(Lingua processuale: il tedesco)

Con ordinanza 11 ottobre 2005 il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-109/05: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica d'Austria.

(<sup>1</sup>) GU C 132 del 28.5.2005.

### **Cancellazione dal ruolo della causa C-158/05 (<sup>1</sup>)**

(2006/C 22/20)

(Lingua processuale: il tedesco)

Con ordinanza 7 ottobre 2005 il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-158/05: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica federale di Germania.

(<sup>1</sup>) GU C 143 dell'11.6.2005.